

BGer 4D 52/2016 vom 22. August 2016

Bundesgericht, 2016-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4D_52_2016

FR: TF 4D 52/2016 du 22 août 2016

IT: TF 4D 52/2016 del 22 agosto 2016

Regeste

locazione; contestazione della disdetta | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Con contratto 17 maggio 2001 B._____ ha locato alla figlia C._____ e al di lei marito A._____ un rustico a Cevio. Il 22 luglio 2013, in seguito al divorzio e al trasferimento della figlia, B._____ ha sottoscritto con il solo A._____ un nuovo contratto di locazione. Dopo aver sollecitato il conduttore a versare le pigioni da ottobre a dicembre 2014, con la comminatoria di disdetta in caso di mancato pagamento, la locatrice gli ha notificato, il 13 maggio 2015, la disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 30 giugno 2015.

E. 2

Il 17 dicembre 2015 il Pretore del distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione con cui A._____ aveva chiesto in via principale l'accertamento della nullità della disdetta e dell'inesistenza "di qualsiasi rapporto debitorio fra le parti".

E. 3

Con sentenza 8 giugno 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato da A._____ e dichiarato priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, perché non ha prelevato spese processuali.

E. 4

Con ricorso in italiano datato 29 luglio 2016, accompagnato da un'integrazione in lingua tedesca del 3 agosto 2016, A._____ postula l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento della petizione. Il ricorrente ha allegato al proprio rimedio una domanda di assistenza giudiziaria. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 5

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto. Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Infatti il ricorrente pare misconoscere che la Corte cantonale ha ritenuto insufficientemente motivato il suo rimedio per quanto concerne la doglianza attinente alla mancata escussione dell'ex coniuge quale teste e omette di contestare tale considerazione della sentenza impugnata. Giova poi rilevare che la - inammissibile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1) - produzione in questa sede di una

dichiarazione scritta datata 8 agosto 2016 dell'ex moglie non supplisce alla mancata censura del giudizio cantonale. Nemmeno quando afferma che " la situazione non può essere valutata rigidamente secondo l'anno civile del calendario come previsto dal CO, ma va ricollegata alla situazione familiare e sociale " il ricorrente spiega perché la sentenza impugnata violerebbe il diritto. Altrettanto dicasi dell'apodittica tesi ricorsuale secondo cui gli arretrati esistenti andrebbero unicamente posti a carico dell'altra debitrice solidale, perché questa si sarebbe occupata in modo esclusivo del rapporto di locazione.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 22 agosto 2016 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Presidente: Kiss II Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.